



REGIONE
PIEMONTE

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 302

Adunanza 22 luglio 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 22 del mese di luglio alle ore 09:50 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO~~ Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesisio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO, ~~Fabrizio RICCA~~, con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e l' Assessore RICCA

(Omissis)

D.G.R. n. 13 - 5411

OGGETTO:

Approvazione dei criteri per l'accesso ai finanziamenti per interventi a favore delle donne vittime di violenza svolti dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio, nonché dei criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello. Spesa di euro 1.414.281,00 (capitoli vari del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022-2023).

A relazione dell'Assessore CAUCINO:

Visti:

la Legge 27 giugno 2013 n.77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011";

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", che individua, tra gli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, "d) *potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza*";

vista l'Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;

la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli";

il Regolamento attuativo dell'art 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)";

la modifica all'art. 7 del Regolamento n. 10/R del 2016, disposta con nuovo regolamento approvato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020;

la D.G.R. n. 8-4622 del 6 febbraio 2017 disciplinante le modalità di accesso all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, istituito con L.R. 4/2016, art. 8, il quale prevede un periodo transitorio di 4 mesi, per l'iscrizione all'albo dei centri antiviolenza e delle case rifugio attualmente presenti in Piemonte.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4/2016, l'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione per accedere ai finanziamenti statali e regionali dedicati.

Osservato che:

I Centri Antiviolenza e le Case Rifugio presenti in Piemonte sono promossi da:

a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza.

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata

I Centri Antiviolenza e le Case-Rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, attraverso la definizione di protocolli territoriali quali strumenti per implementare la rete territoriale a sostegno dei Centri Antiviolenza, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

Dato atto che in sede di iscrizione all'albo, ai Centri Antiviolenza è stato richiesto di documentare la presenza di protocolli ed altri accordi a sostegno della rete territoriale antiviolenza di riferimento.

Preso atto che:

- con DPCM del 16.11.2021, registrato alla Corte dei Conti al nr. 2965 in data 14 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29.12.2021) sono stati approvati i criteri per l'assegnazione alle Regioni dei fondi per il sostegno ai Centri Antiviolenza ed alle Case Rifugio pubblici e privati esistenti in ogni Regione, nonché delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale, in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate;
- l'importo assegnato alla Regione Piemonte ammonta a € **1.163.281,00**.

Dato atto che, al fine di accedere ai fondi di cui al DPCM sopra richiamato, la Regione Piemonte ha ricevuto in data 1.6.2022, con quietanza n. 18994, il versamento delle risorse spettanti, di importo complessivo pari a € 1.881.281,00 e ha presentato, in data 11.2.2022 una scheda programmatica recante le indicazioni di utilizzo dei fondi di cui trattasi, previa

concertazione con il tavolo dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, all'interno del tavolo di coordinamento del 28 gennaio 2022, scheda approvata dal Dipartimento Pari Opportunità, come da nota prot. n. 3556 del 10.5.2022, agli atti del Settore competente della Direzione Sanità e Welfare.

Dato atto che:

-ai sensi delle previsioni del DPCM del 16.11.2021, art. 2, e della suddetta scheda programmatica, l'ammontare complessivo assegnato al Piemonte, pari ad euro € **1.163.281,00** di cui:

- € 617.086,58 destinati al sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza;

- € 493.931,96 destinati al sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale;

- € 52.262,46 destinati alle Case Rifugio ed ai Centri Antiviolenza esistenti per esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norma di contenimento ad essa collegate;

-al finanziamento del presente provvedimento concorrono, inoltre, i fondi regionali per una quota di 179.000,00 a valere sulle risorse regionali della MS 12 – PR 1204, di cui € 82.000,00 sul cap. n.153010/2022, € 97.000,00 sul capitolo 153010/2023 come da stanziamento del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e 2023. Le somme, attualmente allocate sul capitolo 153010 saranno oggetto di successive variazioni compensative tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento. Tali risorse in continuità con gli scorsi anni, saranno destinate al sostegno alle Case Rifugio per esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza ed alla realizzazione di un bando per il sostegno alle soluzioni di accoglienza di secondo livello per donne vittime di violenza sole e/o accompagnate.

- al finanziamento delle Case Rifugio e/o Centri Antiviolenza esistenti per esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza concorrono inoltre € 72.000,00 come previsto nella scheda programmatica, della quota prevista dall'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.C.M. del 16.11.2021, anch'essi incassati quale quota parte del provvisorio d'incasso del 1.6.022, quietanza n. 18994;

-alla spesa di € 1.235.281,00 derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte attraverso la quota del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnata alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM del 16.11.2021 ed iscritta in entrata sul capitolo 24105 e in spesa sul capitolo 153104 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 con D.G.R. n. 32-5385 del 15.7.2022 Tale somma, quota parte del provvisorio d'entrata n. 18994 del 1.6.2022, attualmente allocata sul capitolo 153104 sarà oggetto di successive variazioni compensative nelle annualità 2022 a titolo di acconto, nell'annualità 2023 a titolo di saldo, mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato e tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento, come indicato in tabella:

Azione	Finanziamento statale		Finanziamento regionale	
	Acconto 2022	Saldo 2023	Acconto 2022	Saldo 2023
Sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza	€ 431.960,61	€ 185.125,97		
sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale	€ 345.752,37	€ 148.179,59		
Sostegno alle Case Rifugio e ai Centri Antiviolenza per esigenze straordinarie, urgenti, e di accoglienza in emergenza finalizzate a superare le difficoltà connesse alla diffusione del Covid – 19	€ 105.262,46	€ 19.000,00		€ 29.000,00
Sostegno delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello			€ 82.000,00	68.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.235.281,00		€ 179.000	

Ritenuto, inoltre, di stabilire che tutti i fondi saranno erogati sotto forma di contributi, attraverso un acconto da erogarsi ad approvazione del provvedimento di assegnazione e saldo da erogarsi a seguito di verifica delle rendicontazioni pervenute;

ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'approvazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse destinate al:

-sostegno delle attività dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale, (Allegato 1);

-sostegno alle esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza, anche derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, (Allegato 2);

-sostegno delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello, (Allegato 3).

Specificato che le attività oggetto di finanziamento, per quanto riguarda i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, hanno le seguenti finalità:

-sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'accoglienza temporanea e l'avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;

-sostenere i Centri nell'ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e punti di ascolto) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case

rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;

-sostenere l'attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardane l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale;

-sostenere le risposte alle esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norma di contenimento ad essa collegate;

- sostenere la realizzazione ed il mantenimento delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole con o senza figli e figlie sul territorio regionale;

-promuovere l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;

-consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522", promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione dei criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L. 119/2013, della L.R. 4/2016 e del DPGR n. 10/R del 7.11.2016, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di assicurare l'espletamento di tutte le procedure necessarie all'assegnazione delle risorse regionali dedicate, Allegato 1).

Dato atto che:

- le richieste di finanziamento per la realizzazione degli interventi potranno essere proposte dai soggetti titolari dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio iscritti all'albo regionale di cui alla LR 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata, che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data del 9 settembre 2022;
- nel caso le eventuali istanze di iscrizione non diano luogo alla successiva iscrizione dei centri o delle Case Rifugio, tali Centri e Case non saranno ammessi al riparto dei finanziamenti;
- in applicazione di quanto previsto all'art. 7 comma 1 del DPGR n. 10/R del 2016 recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)", come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020:
 - 1) la somma complessiva di € 617.086,58 sarà ripartita, in via preventiva, con apposita determinazione dirigenziale, tra gli ambiti territoriali provinciali e metropolitano, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) 60 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun Centro iscritto all'albo regionale;
 - b) 40 per cento da suddividere in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite dai Centri Antiviolenza nell'anno 2021;

2) la somma complessiva pari ad € 493.931,96 destinata al sostegno delle Case Rifugio esistenti sarà suddivisa sulla base del numero dei posti letto delle Case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla LR1/2004 e s.m.i..

Dato atto inoltre che:

-la somma di € 153.262,46 destinata al sostegno alle Case Rifugio e ai Centri Antiviolenza per esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, sarà suddivisa sia sulla base dei posti attivati/da attivare per le soluzioni di emergenza che sul numero delle donne seguite nel 2021, con esclusione dei posti nelle case rifugio finanziabili tramite le quote assegnate dalla Regione Piemonte per il finanziamento delle Case Rifugio esistenti, con le seguenti modalità:

- 60 per cento da ripartire in base al numero dei posti nuovi o già attivati per le soluzioni di accoglienza in emergenza (protezione primo livello) in favore di donne vittime di violenza sole e/o con figli
- 40 per cento da ripartire in misura direttamente proporzionale al numero delle donne accolte nel 2021 presso le soluzioni di accoglienza in emergenza (protezione di primo livello) attivate dall'Ente titolare di Centri Antiviolenza e/o Case Rifugio richiedente il finanziamento con prossima istanza.

-la somma complessiva di € 150.000,00 a valere sul bilancio regionale 2022-2024, annualità 2022 e 2023 destinati al sostegno di soluzioni per l'accoglienza (protezione II° livello) sarà assegnata sulla base di apposito bando approvato in attuazione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";

vista la LR 6/2017;

vista la D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 disciplinante le modalità di accesso all'Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, istituito con LR 4/2016, art.8;

vista la L.119/2013;

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la L.R. n. 4/2016;

visto il DPGR n. 10/R del 7.11.2016, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020;

vista l'Intesa CU n. 146 del 27.11.2014;

visto DPCM del 16.11.2021, registrato alla Corte dei Conti il 14.12.2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.308 del 29.12.2021;

vista la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

vista la D.G.R. n. 32-5385 del 15.7.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, da destinare alle Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 così come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta regionale con voti unanimi,

d e l i b e r a

-di approvare, i seguenti criteri ai fini dell'attuazione della Legge n. 119/2013 e della L.R. n. 4 del 2016 in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, e di quanto disposto con DPCM 16.11.2021:

- "Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 16.11.2021, della L.R. 4/2016, del DPGR n. 10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014", parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, Allegato 1);

- "Criteri per l'accesso ai finanziamenti in favore degli Enti titolari di Case Rifugio e/o Centri Antiviolenza, per il mantenimento di posti attivati e/o il supporto ai nuovi posti intesi come soluzioni di accoglienza in emergenza a causa di esigenze straordinarie e urgenti, con la finalità di superare le difficoltà connesse alla diffusione del COVID – 19 e sostenere l'avvio del percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 16.11.2021, della L.R. 4/2016, del DPGR n. 10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014", parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, Allegato 2);

- "Criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, ai sensi della L. 119/2013, del DPCM del 16.11.2021, della L.R. 4/2016, del DPGR n. 10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 18/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014", parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, Allegato 3);

- di prevedere che l'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avvenga con successiva determinazione del Dirigente competente, con la quale sarà disposta la contestuale erogazione dell'acconto spettante, con contestuale rinvio dell'erogazione del saldo a seguito di verifica delle rendicontazioni pervenute, attestanti la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, entro le scadenze previste, che verrà impegnato a valere sull'annualità 2023;

- di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.235.281,00 derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte attraverso la quota del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM del 16.11.2021, attualmente iscritta in entrata sul capitolo 24105 e in spesa sul capitolo 153104 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 con D.G.R. n. 32-5385 del 15.7.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, da destinare alle Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità". Tale somma, quota parte del provvisorio d'entrata n. 18994 del 1.6.2022, sarà oggetto di successive variazioni compensative nelle annualità 2022 a titolo di acconto, nell'annualità 2023 a titolo di saldo, mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato, e tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento;

- di dare atto che all'attuazione del presente provvedimento concorrono, inoltre, i fondi regionali per una quota di € 179.000 a valere sulle risorse regionali della MS 12 – PR 1204, di cui € 82.000,00 sul cap. n. 153010/2022, € 97.000,00 sul capitolo n. 153010/2023 come da stanziamento del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e 2023. Le somme, attualmente allocate sul cap. 153010 saranno oggetto di successive variazioni compensative tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento;

- di demandare al Dirigente competente della Direzione Sanità e Welfare, previa adozione di idonei provvedimenti di impegno e di accertamento, l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 22 luglio 2022.

cr/